



# **COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE**

## **Provincia di SALERNO**

**Regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali ai sensi dell'articolo 15 ter del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla Legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.**

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 05/08/2020**

## **INDICE**

Art. 1- Finalità e ambito di applicazione del regolamento

Art. 2 -Definizione di irregolarità tributaria

Art. 3-Soggetti che si trovano in posizione di irregolarità tributaria nei confronti dell'Ente

Art. 4-Trasformazione, fusione, scissione di società, cessione di ramo d'azienda

Art. 5-Modalità di verifica in caso di rilascio di nuove istanze

Art. 6-Modalità di verifica delle istanze già autorizzate

Art. 7 -Collaborazione tra gli uffici nell'applicazione del presente regolamento

Art. 8-Norma di rinvio

Art. 9-Entrata in vigore

## **ART. 1 FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO**

1. Scopo del presente regolamento è quello di dare attuazione della previsione dell'articolo 15 ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
2. Nell'ambito del presente regolamento, per tributi locali si intendono tutte le obbligazioni di natura tributaria la cui soggettività attiva e relativi poteri gestori sono attribuiti per legge al Comune.
3. Il presente regolamento si applica anche ai tributi locali affidati dal Comune in gestione, in appalto o in concessione, ad altri Enti, soggetti concessionari pubblici o privati, per l'accertamento e/o la riscossione.
4. Nel caso di affidamento della gestione dei citati tributi a soggetti terzi, l'Ente o il soggetto concessionario coopererà con l'Ufficio tributi del Comune per dare attuazione al presente regolamento.
5. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le addizionali comunali relativamente alle quali il Comune è solo beneficiario dei relativi introiti essendo la gestione attribuita per legge allo Stato, all'Agenzia delle Entrate o ad altri soggetti.

## **ART.2 DEFINIZIONE DI IRREGOLARITÀ TRIBUTARIA**

1. Sono violazioni che rilevano ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento quelle che comportano un debito superiore a 3.000,00 euro derivante da un'omessa o infedele dichiarazione, nonché omesso o parziale versamento alla scadenza ordinaria riferito tutte le entrate ricomprese nel precedente articolo 1.
2. Gli atti che comportano l'irregolarità tributaria che aziona le procedure di cui al presente regolamento sono quelli emessi dall'ente sia in fase ordinaria (bollette, modelli F24), sia in fase accertativa (atto di accertamento non sospeso amministrativamente o giudizialmente) e di riscossione coattiva (ingiunzione fiscale, ruolo).

## **ART. 3 SOGGETTI CHE SI TROVANO IN POSIZIONE DI IRREGOLARITÀ TRIBUTARIA NEI CONFRONTI DELL'ENTE.**

1. Ai soggetti che esercitano attività commerciali o produttive che si trovano in posizione di irregolarità tributaria non è consentito il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi.
2. Il responsabile del procedimento per il rilascio del titolo autorizzatorio, di cui all'articolo 6, del presente regolamento, qualora riscontri violazioni in capo al soggetto che ha presentato istanza per ottenere il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e titoli similari, per lo svolgimento di attività commerciali o produttive, notifica all'istante l'avvio del procedimento di diniego, ai sensi dell'art. 10-bis, della Legge n. 241/1990.
3. La comunicazione di cui al precedente comma 2, riconosce al soggetto in capo al quale è emersa una violazione in ambito di tributi comunali di cui al precedente articolo 2, un termine di 30 giorni per la regolarizzazione della medesima.

Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 2, viene confermato il diniego di rilascio del titolo autorizzatorio/concessorio, da comunicare entro 30 giorni dal termine concesso per la regolarizzazione del debito tributario.

4. Nel caso in cui, invece, la situazione di morosità sia successiva al provvedimento autorizzatorio, e dunque, in caso di esito negativo della verifica da parte del Comune sulla regolarità tributaria, l'Ufficio competente notifica all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell'attività di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività, assegnando un termine di 30 giorni per la regolarizzazione. Decorso infruttuosamente tale termine nei 15 giorni successivi viene emesso il provvedimento di sospensione per un periodo di novanta giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente, previa notifica del provvedimento da parte dell'Ente.

5. Qualora gli interessati non regolarizzino la loro posizione entro il predetto termine di novanta giorni, la licenza, autorizzazione o concessione viene revocata.

6. I contribuenti morosi potranno procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria con gli strumenti previsti dal regolamento per la disciplina generale delle Entrate comunali approvato con delibera di consiglio comunale n. 2 del 13 maggio 2010 o da quelli specifici dei tributi oggetto del debito o fornendo specifica fideiussione bancaria o assicurativa con escussione a prima richiesta pari all'importo dei tributi ancora dovuti a garanzia del pagamento delle somme, anche in caso di rateazione.

7. In caso di rateazione delle somme dovute, anche il solo mancato pagamento di due rate anche non consecutive fa ritornare il contribuente nella posizione di irregolarità tributaria ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

#### **ART. 4 TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE DI SOCIETÀ, CESSIONE DI RAMO D'AZIENDA**

1. La società ovvero l'ente risultante dalla trasformazione, ovvero fusione anche per incorporazione, ovvero il soggetto cessionario di ramo di azienda, subentra negli obblighi della società trasformata, fusa, o del cedente, relativi al pagamento e riversamento dei tributi di cui al precedente art. 1 e delle relative sanzioni.

2. Nei predetti casi e nelle ipotesi di scissione anche parziale di società, ovvero di azienda, ciascuna società o ente è obbligato in solido al pagamento e riversamento dei tributi suddetti dovuti anteriormente alla predetta trasformazione ovvero cessione.

3. L'ufficio competente, pertanto, adotta i provvedimenti di cui al precedente art. 3 anche nei casi in cui rilevi l'irregolarità tributaria riferita alla società/ente che si trasforma ovvero al cedente.

#### **ART. 5 MODALITÀ DI VERIFICA IN CASO DI RILASCIO DI NUOVE ISTANZE**

1. Prima del rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive, il Responsabile del procedimento per il rilascio del titolo autorizzatorio procede a richiedere all'Ufficio tributi dell'Ente l'attestato di regolarità tributaria del soggetto istante.

2. Per soggetto istante si intende sia la persona fisica che agisce in proprio, sia la persona fisica che agisce in rappresentanza di un soggetto avente o meno personalità giuridica. Nel caso di attività svolta da una persona fisica la verifica di regolarità è effettuata solo relativamente alla posizione tributaria dell'attività d'impresa.

3. Nel caso di istanza presentata da persona giuridica a mezzo di proprio legale rappresentante, la regolarità tributaria sarà verificata esclusivamente con riguardo alla persona giuridica istante.

4. L'istante potrà procedere a dimostrare l'avvenuto pagamento dei tributi disciplinati dall'articolo 1 mediante esibizione delle attestazioni di pagamento complete delle ricevute dell'istituto che ha veicolato il pagamento. In tale caso la documentazione prodotta è trasmessa all'Ufficio tributi che provvederà a verificarne la correttezza entro trenta giorni lavorativi decorrenti dalla data di trasmissione dell'Ufficio competente al rilascio, trascorsi i quali la situazione si riterrà in regime di regolarità tributaria ferme restando le disposizioni del successivo articolo 5.

## **ART. 6 MODALITÀ DI VERIFICA DELLE ISTANZE GIÀ AUTORIZZATE**

1. In sede di prima applicazione entro 30 giorni dall'approvazione del presente regolamento, e poi con cadenza mensile, l'Ufficio competente provvede a inviare all'Ufficio tributi del Comune l'elenco aggiornato dei soggetti che hanno licenze, autorizzazioni e concessioni attive e dei quali è necessario verificare la posizione di irregolarità tributaria.

2. L'Ufficio tributi provvederà ad avviare l'attività di verifica delle posizioni trasmesse dandovi priorità nell'ambito delle proprie attività di verifica e comunicandone gli esiti all'Ufficio competente.

3. Per i tributi a liquidazione dell'ufficio entro 30 giorni dalle date di scadenza dei versamenti dovuti l'Ufficio tributi procederà alla verifica dello stato di irregolarità tributaria inviando l'elenco dei soggetti morosi al competente Ufficio per la notifica all'interessato della comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell'attività di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività, ai sensi dell'art. 10-bis, della Legge n. 241/1990, assegnando un termine di 30 giorni per la regolarizzazione. Decorso infruttuosamente tale termine nei 15 giorni successivi viene emesso il provvedimento di sospensione per un periodo di novanta giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente, previa notifica del provvedimento da parte degli uffici competenti.

Qualora gli interessati non regolarizzino la loro posizione entro il predetto termine di novanta giorni, la licenza, autorizzazione o concessione viene revocata.

4. I contribuenti morosi potranno procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria con gli strumenti previsti dal regolamento per la disciplina generale delle Entrate comunali (approvato con delibera di C.C. n. 2 del 13/05/2010 o da quelli specifici dei tributi oggetto del debito o fornendo specifica fideiussione bancaria con escussione a prima richiesta pari all'importo dei tributi ancora dovuti a garanzia del pagamento delle somme, anche in caso di rateazione.

5 Per i tributi iscritti a ruolo la verifica viene effettuata dall'Ufficio tributi sulla base degli elementi risultanti alla data della stessa dall'apposito applicativo web del concessionario della riscossione.

## **ART. 7 COLLABORAZIONE TRA GLI UFFICI NELL'APPLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO**

Al fine di consentire la corretta applicazione del presente regolamento gli uffici competenti e gli eventuali concessionari della riscossione procederanno a concordare in un apposito documento le modalità di interscambio delle informazioni necessarie dandone comunicazione al Segretario comunale.

## **ART. 8 NORMA DI RINVIO**

Per quanto non disciplinato si fa riferimento ai regolamenti approvati dall'Ente.

## **ART. 9 ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento entra in vigore nel quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della relativa delibera di approvazione nell'Albo Pretorio del Comune.

2. Il presente regolamento è pubblicato sul sito web dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Disposizioni generali".

.